

TASI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

ANNO 2019

Ai sensi dell'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, dall'1/1/2014, è istituito il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall'Ente (trasporto pubblico, illuminazione pubblica, manutenzione strade ecc.). La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell'articolo 1, della suddetta legge 147/2014 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 1 del D.L. 6/3/2014, n. 16. Detta disciplina è integrata dal Regolamento per l'applicazione della TASI.

Per l'anno 2019, il calcolo dei tributi IMU e TASI è confermato secondo le **stesse regole e le stesse aliquote del precedente anno 2018**.

Si precisa che l'IMU e la TASI sono tributi in **AUTOLIQUIDAZIONE**. Pertanto, l'Ufficio Tributi non effettua conteggi dovendo il contribuente provvedere autonomamente o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell'**applicativo di calcolo IMU e TASI e stampa modello F24** disponibile nelle pagine "IMU" e "TASI" dei TRIBUTI del sito comunale <http://www.comuneap.gov.it>

1 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e - dall'anno 2016 - dell'**abitazione principale** come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2 - SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delle suddette unità immobiliari a qualunque uso possedute o detenute, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad **eccezione** di quelle classificate nelle **categorie catastali A/1, A/8 e A/9**.

Per questi ultimi immobili gli **occupante o utilizzatori** versano la TASI nella misura del **20%** dell'ammontare complessivo del tributo e presentano, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza del tributo, dichiarazione con obbligo di indicazione dei dati catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero dell'interno, ove esistente, dell'immobile utilizzato. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3 - ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. In caso di dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale può essere considerato abitazione principale un solo immobile. Possono essere pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie anche se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa.

4 - ESENZIONI E RIDUZIONI

Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) (esenzione per gli enti non commerciali) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni che detta le norme sull'esenzione dell'IMU degli enti non commerciali.

Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei paesi di residenza, l'imposta è dovuta in misura pari a due terzi del totale.

Per gli immobili locati a **canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota ordinaria, è ridotta al 75 per cento.

In base alla legge statale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo **ai parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, pur in assenza dei requisiti per beneficiare della suddetta riduzione prevista dalla legge statale, secondo il regolamento comunale è possibile usufruire di aliquote agevolate secondo quanto indicato nella successiva tabella 6 e nella tabella 7 dell'informativa IMU 2017 (IMU 5‰ + TASI 2,5‰).

Limitatamente ai singoli soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 24/8/2016, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di **ordinanze sindacali di sgombero** sono **esenti** dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16/12/2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31/12/2020. A tal fine va presentata dichiarazione all'Ufficio Tributi utilizzando il modello "Inagibilità o inabitabilità ed inutilizzo - Terremoto" disponibile anche nella "Modulistica" della pagina IMU del sito comunale.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, con la **revoca** di tale ordinanza, non opera più l'esenzione TASI.

5 - BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Quindi, per i **fabbricati iscritti in catasto** la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutate del 5%**, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i **fabbricati del gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

Per le **aree fabbricabili** il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2019.

6 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO

Per l'anno 2019 la prima rata TASI, da versare entro il **17 giugno 2019** (il termine ordinario - 16 giugno - cade di domenica), è pari alla metà del tributo determinato sulla base delle aliquote e detrazioni riportate nella seguente tabella. Il versamento della **rata a saldo** della TASI dovuta per l'intero anno è effettuato entro il **16 dicembre 2019**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2019.

	Tipologie di immobili	Aliquote 2019
1	Abitazione principale "di pregio" (categoria catastale A/1-A/8-A/9) dei soggetti passivi ivi domiciliati e residenti e relative pertinenze	2,00 ‰
2	Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la	zero

	stessa non risulti locata	
3	Unità immobiliare adibita a B&B	zero
4	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, invenduti e non locati	2,50 ‰
5	Abitazioni concesse in comodato gratuito, a parente in linea retta primo grado, a condizione che quest'ultimo vi abbia stabilito sia la propria dimora che la residenza anagrafica e non abbia altre unità immobiliari ad uso abitativo agibile nel Comune, escluse quelle acquisite a titolo di successione ereditaria a proprietà indivisa	2,50 ‰
6	Immobili appartenenti alle categorie catastali D/5	0,80 ‰
7	Attività commerciali, artigianali e piccola media impresa (cat. C1, C3, C4 e D) esclusi i centri commerciali	1,00 ‰
8	Fabbricati rurali strumentali (D/10)	1,00 ‰
9	Aree fabbricabili	1,80 ‰
10	Tutti gli altri Immobili diversi dai precedenti	1,80 ‰

ponendo la quota della TASI **a carico degli occupanti** delle unità immobiliari nella misura del **20%**

7 - CALCOLO E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Il versamento della prima rata è pari alla metà del tributo determinato sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata è determinata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote per l'anno 2019 (che sono uguali a quelle per l'anno 2018 e sulla base delle quali è conteggiato l'acconto).
Sul sito comunale www.comuneap.gov.it, nella sezione TASI dei TRIBUTI è disponibile il link per il "calcolo TASI online".

8 - DICHIARAZIONE

I soggetti passivi della TASI presentano la dichiarazione entro il termine del **31 dicembre** dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Gli **enti non commerciali**, ai fini dell'esenzione, ai sensi dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012, entro il 31/12/2019, presentano la **dichiarazione IMU/TASI ENC** dell'anno 2018 **esclusivamente in via telematica**, sulla base del modello e relative istruzioni approvati con Decreto Ministeriale del **26 giugno 2014**. Vanno indicati distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU e la TASI e gli immobili per i quali l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzo non commerciale.

9 - VERSAMENTI

Il versamento della **prima rata** è dovuto entro il **17 giugno 2019** (il termine ordinario - 16 giugno - cade di domenica). Il versamento della **seconda rata** è dovuto entro il **16 dicembre 2019** ed è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote per l'anno 2019 (che sono confermate uguali a quelle per l'anno 2018). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2019 essendo il 16 giugno domenica.

I versamenti TASI vanno effettuati tenendo presente che:

- possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, ovvero on-line sul sito internet all'indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it, utilizzando il **modello F24** disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul medesimo sito e sul presente sito. Nel modello F24, va compilata la sezione "IMU ed altri tributi locali", con l'indicazione dei codici tributo sotto riportati e del **codice Comune A462 per i versamenti da effettuare al Comune di Ascoli Piceno**. Per i soggetti **titolari di partita IVA** i versamenti sono eseguiti **esclusivamente** mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (banche e poste).

- in alternativa è possibile effettuare il pagamento tramite apposito bollettino di conto corrente. In tal caso va utilizzato **obbligatoriamente** lo specifico modello in distribuzione presso gli Uffici Postali. Il versamento oltre che presso gli Uffici Postali può avvenire tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa. Sul relativo conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico. Per i **versamenti da effettuare al Comune di Ascoli Piceno** il **codice catastale** è **A462**.

- Nella compilazione dei suddetti modelli di pagamento vanno utilizzati i seguenti **codici tributi**:

3958 per l'abitazione principale e le pertinenze

3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 per le aree fabbricabili

3961 per gli altri fabbricati

- Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

- il versamento non va effettuato se l'imposta dovuta per tutto l'anno, arrotondata secondo il precedente criterio, è inferiore a € 2,00.

10 - REGOLAZIONE ERRATI VERSAMENTI

Al fine di regolarizzare versamenti superiori al dovuto, oppure effettuati a comune incompetente, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147.

11 - AVVERTENZE

In caso di omessa o infedele dichiarazione, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Nel presente sito informatico del Comune sono consultabili tutte le informazioni necessarie per adempiere all'obbligazione tributaria e, per agevolare il contribuente, è disponibile anche per la TASI, come per l'IMU, un **programma di calcolo on-line e stampa del modello F24**

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all'indirizzo: www.comuneap.gov.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell'Ufficio ICI-IMU-TASI sito in Viale della Repubblica n. 24 presso la **sede del CIIP Spa**, 4° piano - 63100 Ascoli Piceno (AP) - **tell.** 0736298700-701-702-703-719 - **fax** 0736.298704

e-mail: serv.tributi@comune.ascolipiceno.it - **PEC:** comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

Orario di apertura al pubblico:

LUNEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ: dalle **10,00** alle **12,00** GIOVEDÌ: dalle **15,00** alle **17,00**
MARTEDÌ **chiuso**